

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
“StoriaMemoria.EU”

Titolo I – Denominazione, sede e durata

Art. 1 -

E' costituita l'associazione denominata “**StoriaMemoria.EU**”.

Art. 2 -

L'associazione ha sede legale in Bologna.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

Titolo II - Scopi e finalità

Art. 3 –

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente fini di utilità sociale svolgendo attività educative e di promozione culturale. Essa intende promuovere la formazione di una cultura storica nelle giovani generazioni attraverso l'insegnamento della storia nelle scuole di ogni ordine e grado e il recupero della memoria nazionale in una dimensione europea.

L'associazione si prefigge in particolare di svolgere in forma diretta o indiretta le seguenti attività:

- a) promuovere iniziative volte alla sensibilizzazione su temi attinenti la formazione di una cultura storica, rivolti in modo particolare alle giovani generazioni, ritenuta indispensabile patrimonio per la maturazione di una consapevolezza personale e di una autentica coscienza civile;
- b) supportare progetti ed iniziative in campo educativo e culturale;
- c) realizzare incontri periodici, convegni, corsi di studio, seminari di formazione, mostre, spettacoli, concerti;
- d) promuovere ricerche, studi, concorsi nazionali e internazionali rivolti alle scuole di ogni ordine e grado;
- e) progettare e realizzare a sostegno di istituti scolastici ed associazioni viaggi di studio, programmi di riflessione culturale e divulgazione storica;
- f) istituire premi e borse di studio, per studenti universitari e neolaureati.

- g) promuovere iniziative volte allo sviluppo di una memoria europea condivisa fondata su valori, storia e cultura comuni, ritrovati nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità storiche, culturali e linguistiche;
- h) realizzare attività di cittadinanza europea attiva;
- i) progettare, gestire e rendicontare e/o partecipare a progetti europei, nazionali, locali;
- j) promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche in formato sia cartaceo che digitale; pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche studi di bibliografie sia cartacei che digitali, film, documentari, video; curare la gestione di siti internet.

L'Associazione può, inoltre, svolgere ogni attività utile al raggiungimento delle proprie finalità.

L'Associazione può aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali e collaborare con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali.

Titolo III – Ordinamento interno e rapporto associativo

Art. 4-

Possono essere soci ordinari dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che intendono partecipare alle attività sociali.

L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art.5 -

Il rapporto associativo, oltre che per il venire meno della persona fisica, si risolve per recesso, per esclusione e per decadenza:

- a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione;
- b) l'esclusione può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
- c) la decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

Avverso i provvedimenti di esclusione o decadenza l'interessato può proporre ricorso alla assemblea entro 30 gg dalla ricezione della relativa comunicazione.

Titolo IV - Organi

Art. 6 -

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;
- il Vice Presidente.

Art. 7 -

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Alla Assemblea compete:

- a) approvare il bilancio e definire la quota associativa annuale;
- b) eleggere il consiglio Direttivo, ai sensi del successivo art. 8;
- b) approvare i regolamenti associativi;
- c) approvare le modifiche statutarie;
- d) deliberare lo scioglimento della associazione.

L'Assemblea dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da inviarsi, a mezzo fax, lettera, e mail, almeno sette giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti.

Le modifiche dello statuto devono essere approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.

È ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di altri due soci.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 8 -

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di sette eletti dalla assemblea, previa determinazione del loro numero.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio dell'associazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 9 -

Il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti con modalità da esso definito.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il vice presidente.

Titolo V - Risorse economiche - Esercizio Finanziario

Art. 10 -

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le quote associative non sono trasmissibili.

Art. 11 -

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.

Titolo VII - Scioglimento e norme di rinvio

Art. 13 -

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni individuate dalla assemblea tra quelle operanti per finalità analoghe .

Art. 14 -

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile .